

Norme relative a maternità, congedi parentali & affini per il personale INFN, raccolte a cura del CUG - ottobre 2016

La documentazione legislativa nazionale è raccolta sul portale INPS, insieme alla modulistica:

<https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804>

numero verde : 803164

LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.)

(https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2001-03-26_decreto_legislativo_n._151.pdf)

Congedo di maternità e di paternità (Artt. 16- 31 D.Lgs 151/2001)

E' il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre o del lavoratore padre durante il periodo di gravidanza e puerperio. Fa parte dell'astensione obbligatoria anche il periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto, sia che il parto avvenga prima o dopo la data presunta (art. 16 c. 1 lett. d): il congedo si prolunga di ulteriori giorni.

Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U) è il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore padre nei casi di morte o grave infermità della madre, o nei casi in cui il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre.

Congedo parentale (art. 32 T.U., modif. dal D.Lgs. 80/2015).

E' il periodo di astensione facoltativa dal lavoro usufruibile dai genitori successivamente al periodo di astensione obbligatoria. Nei primi **dodici (12)** anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro senza eccedere complessivamente il limite di 10 mesi:

- la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per una durata non superiore a 6 mesi;
- il padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; il padre lavoratore può richiederlo dalla nascita del figlio (cioè mentre la madre è in obbligatoria).

Hanno diritto al congedo parentale con le stesse modalità anche i genitori adottivi e affidatari.

Link alle Circolari e ai Documenti INFN

Circolare INFN 8671 del 17 Aprile 2000 Legge 8 marzo 2000, n. 53, avente ad oggetto "disposizioni per il sostegno della maternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città

(https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2000-04-17_circolare_INFN_8671.pdf)

Circolare INFN 15182 del 18 Luglio 2000 Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43/2000 7 luglio 2000

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2000-07-18_circolare_INFN_15182.pdf

Circolare 2015 sul Congedo Parentale, elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni di vita del figlio

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2015-12-09_Congedo_Parentale.pdf

Ulteriori documenti INPS

Circolare INPS n.40 23/02/2016 - Fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazioni vedi circolare INPS 81/2015

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2016-02-23_Circolare_numero_40_INPS.pdf

Circolare INPS n.69 28-04-2016 - Modifica degli artt. 16 e 26 T.U. in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino

https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2016-04-28_Circolare_numero_69_INPS.pdf)

PERSONALE SOGGETTO A GESTIONE SEPARATA, ASSEGNISTI e Art. 2222

La legge 240 del 30/12/2010 art. 22 disciplina gli Assegni di Ricerca (AdiR) e prevede dall'anno 2011 l'applicazione agli assegnisti delle disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 * affinché la tutela della maternità avvenga nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

Congedo parentale

L'assegnista può usufruire, a richiesta, di uno o più periodi frazionati di congedo parentale (astensione facoltativa) fino ad un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del figlio o figlia.

L'art. 1, comma 788 della Legge 296/2006 prevede la corresponsione, in favore degli assegnisti, di un'indennità a cura dell'INPS per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Durante detto periodo sia l'attività di ricerca che il pagamento dell'assegno vengono sospesi. *Molte università e enti di ricerca prolungano, a costo zero, l'attività lavorativa del periodo corrispondente al congedo. Tale procedura è in fase di discussione a seguito di esplicita richiesta del CUG.*

Periodi di astensione per maternità — chi fa cosa

- l'assegnista apre per conto suo la pratica all'INPS (si fa tutto on line sul sito INPS);
- manda copia della documentazione (INPS + certificato, indicando la data presunta del parto) all'INFN;
- l'INFN la mette in congedo obbligatorio (le invia una lettera);
- alla nascita del bambino è onere della madre darne comunicazione all'INFN e, sempre on line, darne comunicazione all' INPS;
- dopo che l'assegnista ha ricevuto l'intera cifra dall'INPS, presenta all'INFN il prospetto dei soldi ricevuti e poi l'INFN integra.
- la base di calcolo per il conteggio INPS gestione separata è la rata dell'assegno.

Link alle Circolari e ai Documenti INFN

Disciplinare assegni –delibera INFN 12756 28.3.2013 , art.8 e 11 sull’ammissione al congedo per maternità, congedo parentale, degenza

(https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaINFN/2013-03-28_Delibera_INFN_12756_cd.pdf)

Circolare INFN 3296 del 27.4.2015 – la durata assegno viene estesa da 4 a 6 anni

Circolare INFN 3297 del 27.4.2015 – il limite 10 anni dal dottorato viene esteso per maternità, congedo, malattia

Bandi degli assegni INFN contengono all’art.10 l’indicazione relativa al pagamento integrativo del 20% a carico dell’INFN in caso di astensione obbligatoria per maternità (si tratta di un ampliamento della copertura legale concessa dall’INFN su iniziativa del CUG).

Ulteriori documenti INPS

Circolare INPS n.77 del 13.05.2013 - estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale. La circolare ricostruisce "l’evoluzione delle tutele al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni" e sistematizza le varie categorie -- (*al momento non esiste circolare o doc. INFN a riguardi, richiesta circolare informativa dal CUG*)

(https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2013-05-13_Circolare_numero_77_INPS.pdf)

Circolare INPS n.42 del 26.02.2016 - diritto all’indennità per un periodo di 5 mesi in caso di adozione e affidamenti preadottivi per il personale iscritto alla gestione separata

(https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaPersonale/Maternita/2016-02-26_Circolare_numero_42_INPS.pdf)

Normativa di riferimento per il personale iscritto alla gestione separata

1. D.M. 4/4/2002 di attuazione dell’art. 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
2. L. 296/2006 - articolo 1 comma 788 (congedo parentale per gli aventi diritto all’indennità di maternità) e art. 1, co. 791, che prevede emanazione di un D.M. che disciplini l’applicazione degli artt. 17 e 22 del D.L.vo 151/01 poi concretizzato nell’emanazione del D.M. 12/7/2007
3. D.M. 12/7/2007 Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità nei confronti di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
4. Circolare INPS n. 137 del 21/12/2007;
5. D.Lgs 9/04/2008 n. 81 di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici autonomi o subordinati o ad essi equiparati;
6. L. 240/2010 art. 22 al comma 6 cita 6. “A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23

ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.”

Link utili

Documento di riferimento UIL del 2015 riguardante gli Assegni di Ricerca

[https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaNazionale/2015-04-01_Assegni di ricerca docum UIL.pdf](https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaNazionale/2015-04-01_Assegni_di_ricerca_docum UIL.pdf)

Per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000 (direttiva 92/85/CEE del Consiglio),

([https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaNazionale/2000-10-05_Linee Direttrici UE.pdf](https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaNazionale/2000-10-05_Linee_Direttrici_UE.pdf))

in parte modificata dalla direttiva [2014/27/UE](#).